



**Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO
COPIA**

N. 20	OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER I RAPPORTI TRA UNIONE DI COMUNI E COMUNI ADERENTI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Data 14-12-2007	

L'anno duemilasette, il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso la sala Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio Complessivo dell'Unione di Comuni Città - Territorio "Val Vibrata",

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Comune	Componente	N° Quote dei Comuni	N° Quote dei comp.	Presenti		Assenti	
				Comp.	Quote	Comp.	Quote
Alba Adriatica	Commissario	3	6			X	6
			6			X	6
			6			X	6
Ancarano	Emiliano Di Matteo Cadia Viola	2	3	X	3		
			3	X	3		
Civitella del Tronto	Mario Tulini Franco De Giorgis	2	6	X	6		
			6			X	6
Colonnella	Marco Iustini Matteo Marchetti	2	3			X	3
			3			X	3
Controguerra	Mauro Scarpantonio	2	3	X	3		
			3			//	//
Corropoli	Umberto D'Annunziis Livio Claudio Consorti Renata Ciavattini	3	2	X	2		
			2	X	2		
			2			X	2
Martinsicuro	Luigino Fedeli Patrizia Ciufegni Maurò Paci	3	6	X	6		
			6	X	6		
			6	X	6		
Nereto	Sergio Moroni M.T. Picchini Italia Iacoponi	3	2			X	2
			2			X	2
			2	X	2		
Sant'Egidio Alla Vibrata	Stefania Ferri Francesco Monti Luigi Nerla	3	4	X	4		
			4	X	4		
			4			X	4
Sant'Omero	Ernano Fucilitti Vincenzo Fratò Milena Di Gaetano	3	4	X	4		
			4	X	4		
			4			X	4
Torano Nuovo	Dino Pepe Luca Frangioni	2	3			X	3
			3			X	3
Tortoreto	Domenico Di Matteo Michele Pasquini Generoso Monti	3	4			X	4
			4			X	4
			4			X	4
TOTALE N.°		31	120	14	55	16	65

**DISCIPLINARE PER I RAPPORTI TRA UNIONE DI COMUNI CITTÀ
TERRITORIO VAL VIBRATA E I COMUNI ADERENTI IN ORDINE
ALLE MODALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

- 1.** Oggetto
- 2.** Cooperazione
- 3.** Obblighi e responsabilità dell'Unione
- 4.** Obblighi particolari dell'Unione
- 5.** Obblighi e responsabilità dei Comuni
- 6.** Rapporti dei Comuni con il Gestore
- 7.** Determinazione TARSU
- 8.** Applicazione TARSU
- 9.** Riscossione TARSU
- 10.** Trasferimento fondi
- 11.** Rimborso I.V.A.
- 12.** Trasferimento beni
- 13.** Risoluzione delle controversie

Art.1 - Oggetto

Il presente disciplinare ha i fini di regolamentare i rapporti intercorrenti tra L'UNIONE DI COMUNI –CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA ed i Comuni che hanno delegato la funzione di igiene urbana all'Unione, ai fini degli aspetti gestionali ed economici dell'espletamento del servizio di igiene integrato nei Comuni stessi.

Di definire altresì quali sono gli obblighi e gli impegni delle parti.

Art.2 – Cooperazione

L'Unione e i Comuni ad essa aderenti si impegnano a cooperare reciprocamente e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed assumere gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole ed efficiente l'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare.

I Comuni e L'Unione si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e di quantità nella raccolta rifiuti, nella comunicazione ed informazione all'utenza.

Art.3 - Obblighi e responsabilità dell'Unione

L'Unione si impegna a garantire il servizio ai Comuni aderenti, svolgendo la funzione di indirizzo, di programmazione e di controllo.

L'Unione si impegna a cooperare con i Comuni per quanto possibile e di competenza al fine del miglior espletamento del servizio e massima soddisfazione dell'utenza.

L'Unione si impegna in qualità di titolare della funzione e delle competenze, di gestione dell'intero ciclo dei RR SS UU, a recepire gli indirizzi forniti dai Comuni in merito alla modalità di svolgimento del ciclo integrato rifiuti.

L'Unione collaborerà ad iniziative dei Comuni tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

L'Unione avrà cura di convocare un rappresentante del Comune interessato in occasione di analisi merceologiche sui rifiuti prodotti dal Comune (Unità Locale) stesso.

L'Unione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ai Comuni il nome del proprio responsabile.

Art.4 - Obblighi particolari dell'Unione

L'Unione approva la carta del servizio, per la tutela degli utenti.

L'Unione approva e firma gli addendum al contratto di servizio in essere con il soggetto gestore.

L'Unione, entro il 30 dicembre di ogni anno, approva il piano programma “*previsionale*” (addendum allegato al contratto di servizio), contenente l'articolato delle modalità del servizio sia nelle sue forme generali, valide per tutti i Comuni, sia nelle sue forme personalizzate stabilite dietro indirizzo del Comune di riferimento.

L'Unione ha l'obbligo di provvedere a corrispondere al soggetto gestore quanto di competenza.

L'Unione ha l'obbligo di applicare in merito alle modalità gestorie del servizio, gli indirizzi forniti dai Comuni, per ogni aspetto di personalizzazione del servizio stesso a livello di singola unità locale.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità dei Comuni

I Comuni si impegnano a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti ai servizi del presente disciplinare, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L.241/1990.

I Comuni si impegnano a fornire tempestivamente gli indirizzi per la modalità gestoria del servizio entro il 15 dicembre di ogni anno all'Unione.

I Comuni si impegnano a dare gli indirizzi ai fini dei regolamenti in materia di gestione del servizio.

I Comuni si impegnano a prendere atto, nei termini utili degli atti deliberativi dell'Unione.

I Comuni individueranno e comunicheranno all'Unione il proprio funzionario referente, avente funzioni di interlocutore unico nei rapporti con l'Unione.

È fatto altresì obbligo ai Comuni di provvedere tramite l'opera dei vigili urbani, ad una stretta vigilanza sul territorio, denunciando e sanzionando qualsiasi irregolarità.

I Comuni possono richiedere all'Unione, che a sua volta interesserà il soggetto gestore, dei servizi extra, con l'obbligo di trasferire all'Unione l'ammontare economico necessario per lo svolgimento di tali servizi extra.

I Comuni possono richiedere all'Unione eventuali variazioni del servizio; l'Unione provvederà a disporre gli atti al fine di realizzare tali variazioni.

Art. 6 - Rapporti dei Comuni con il gestore

I Comuni che rilevano sul proprio territorio disservizi debbono segnalarlo tempestivamente all'Unione potendo altresì formulare analoga segnalazione al soggetto gestore.

Il soggetto gestore dovrà comunicare ai Comuni e all'Unione di Comuni il proprio Responsabile di servizio a cui inoltrare le tempestive comunicazioni.

Art. 7 - Determinazione TARSU

La Tarsu è determinata dal Comune, con propria deliberazione.

Art. 8 - Applicazione TARSU

La Tarsu è applicata dal Comune.

Art. 9 - Riscossione TARSU

La riscossione è di competenza del Comune.
Gli accertamenti in merito alla Tarsu sono a carico del Comune.
Il Comune svolgerà il servizio di front-office in regime di Tarsu.

Art. 10 - Trasferimento fondi

I Comuni devono trasferire, come previsto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000, fino loro passaggio in tariffa, tutti i fondi necessari all'espletamento del servizio, dietro presentazione da parte dell'Unione della relativa richiesta, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa anche al fine di liquidare le fatture emesse dal Soggetto Gestore entro la scadenza.

I Comuni, in caso di gravi esigenze potranno richiedere di volta in volta alla Giunta Complessiva dell'Unione ad essere autorizzati ad una diversa modalità nel pagamento.

In caso di ritardato pagamento nei termini sopra previsti, l'Unione di Comuni, previa diffida con la quale assegna un ulteriore termine di 15 giorni per il pagamento, è autorizzata ad applicare, ai Comuni ritardatari, gli interessi moratori previsti dalle leggi vigenti, oltre a chiedere il risarcimento dei danni o quant'altro che tale ritardo ha comportato.

Art. 11 – Rimborso I.V.A.

L'Unione chiede ed è titolare del rimborso dell'IVA per il servizio ai sensi del DPR n° 33 del 08/01/2001.

Art. 12 - Trasferimento beni

L'Unione per l'espletamento della funzione delegata si avvarrà dei beni di sua proprietà nonché di quelli di proprietà dei Comuni aderenti.

I cassonetti dei Comuni, restano di proprietà dei Comuni, che lasceranno gli stessi, in uso gratuito all'Unione e al Soggetto Gestore.

L'indicazione del luogo di posizionamento sul territorio comunale dei cassonetti avviene con disposizione comunale.

Art. 13 - Risoluzione controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Comuni e l'Unione, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Per le risoluzioni di tali controversie, qualora il Comune e l'Unione non trovassero una giusta ed amichevole soluzione, le parti si obbligano a definire la vertenza ad un apposito collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno di nomina dell'Unione, uno di nomina del Comune ed uno, il terzo, il quale spetterà la presidenza del collegio, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Teramo.

La loro decisione dovrà, dalle parti, essere ritenuta inappellabile e come tale accettata.